

ROMA



Protocollo RC n. 30587/2023

Deliberazione n. 184

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2023

VERBALE N. 85

Seduta Pubblica del 27 novembre 2023

Presidenza: CELLI - BARBATI

L'anno 2023, il giorno di lunedì 27 del mese di novembre, alle ore 14,36 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 14,30 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Vice Presidente Vicario Carmine BARBATI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,05 – assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Svetlana CELLI, la quale dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 27 Consiglieri:

Alemanni Andrea, Amodeo Tommaso, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbati Carmine, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Caudo Giovanni, Celli Svetlana, Cicculli Michela, Converti Nella, Corbucci Riccardo, Fermariello Carla Consuelo, Ferraro Rocco, Lancellotti Elisabetta, Luparelli Alessandro, Marinone Lorenzo, Melito Antonella, Palmieri Giammarco, Pappatà

Claudia, Parrucci Daniele, Stampete Antonio, Tempesta Giulia, Trabucco Giorgio, Trombetti Yuri e Zannola Giovanni.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Barbato Francesca, Bordoni Davide, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, Ciani Paolo, De Gregorio Flavia, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Erbaggi Stefano, Ferrara Paolo, Leoncini Francesca, Masi Mariacristina, Meleo Linda, Michetelli Cristina, Mussolini Rachele, Nanni Dario, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico e Santori Fabrizio.

La Presidente constata che il numero dei Consiglieri è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Giustificata la Consigliera Mussolini, in missione.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Funari Barbara, Onorato Alessandro e Pratelli Claudia.

(OMISSIS)

179<sup>a</sup> Proposta (Dec. G.C. n. 94 del 10 novembre 2023)

**Autorizzazione all'affidamento in house del Servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale, del servizio di portierato e prima accoglienza, da effettuare nelle sedi istituzionali di Roma Capitale, alla Società del Gruppo Roma Capitale Risorse per Roma S.p.A. ed atti conseguenti - modifica dello statuto di Risorse per Roma S.p.A. - Indirizzi per la liquidazione della società di secondo livello, controllata da AMA S.p.A., Roma Multiservizi S.r.l. - Revoca della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio - 1 agosto 2018 e provvedimenti conseguenti.**

Premesso che

nell'ambito della propria autonomia, definita dall'articolo 3 della Legge 30 dicembre 1989, n. 439 quale diritto e capacità concreta per le comunità locali di regolamentare ed amministrare secondo le competenze ad esse attribuite e a favore delle popolazioni una parte importante di affari pubblici, l'Ente locale si configura quale interprete primario dei bisogni della propria comunità nel contempo promotore dello sviluppo sociale ed economico del territorio di riferimento. Roma Capitale deve assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità locale attraverso l'erogazione di una pluralità di servizi di supporto all'efficace svolgimento delle proprie missioni istituzionali;

lo Statuto dell'Ente, approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013, annovera tra i principi cardine la volontà di attribuire rilevanza prioritaria e ruolo fondamentale alla considerazione di tali bisogni, favorendo a tal fine anche forme di partecipazione attiva dei cittadini; il comma 1 dell'articolo 36 dello Statuto di Roma Capitale dispone che la gestione di servizi pubblici per la produzione di

beni e attività, volti a realizzare fini sociali e culturali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, è svolta secondo le modalità previste dalla legge ed è finalizzata ad assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità delle prestazioni in condizioni di uguaglianza;

il comma 2 prevede che, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire, l'Assemblea Capitolina, con proprio provvedimento motivato, opera la scelta fra le forme di gestione dei servizi pubblici sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di efficienza di gestione;

Roma Capitale, nell'ambito delle proprie competenze, assicura la produzione di servizi strumentali alle finalità pubbliche perseguite mediante proprie società interamente partecipate;

nell'ambito dei servizi a carattere strumentale, acquisiti dagli Organismi partecipati, rientrano anche quelli nel settore della valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare e del territorio, ivi compresi quelli che hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di "portierato e prima accoglienza" da effettuare nelle sedi istituzionali di Roma Capitale;

il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", all'art. 2, comma 1, lettera h) definisce i "servizi di interesse generale";

con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio 2018, il servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale,

è stato qualificato, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., quale servizio di interesse generale, meritevole di essere oggetto di riorganizzazione gestionale al fine di garantire una migliore efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

tuttavia, l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, con parere n. AS1456, con riferimento ai servizi di cui trattasi ha precisato come " ... Così ricostruiti i tratti distintivi dello strumento dell'affidamento alla società mista come forma di partenariato pubblico privato c.d. 'istituzionale', deve ritenersi che, nel caso di specie, i servizi oggetto di affidamento, a dispetto della qualificazione formale di 'servizi di interesse generale' formulata dal Comune di Roma, debbano più correttamente configurarsi - per come sono stati in concreto disegnati dallo stesso ente locale - alla stregua di servizi strumentali, da prestarsi a favore dell'amministrazione affidante nella cornice negoziale di un contratto di appalto pubblico, a fronte di un corrispettivo da quest'ultima erogato e senza alcuna traslazione dei rischi operativi di gestione in capo alla costituenda società mista.";

l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, con il parere Rif. n. S3315, ha confermato la correttezza del perimetro prestazionale omogeneo del servizio scolastico integrato, da rendersi nel contesto operativo dei plessi scolastici e educativi capitolini, il cui affidamento unitario comporta sinergie organizzative;

il servizio scolastico integrato comprende attività distinte, integrate e complementari per garantire il funzionamento dei servizi di supporto alle attività educative e scolastiche rivolte al segmento di età 0-6 anni, consistenti nell'ausiliario (nei nidi, nelle scuole dell'infanzia comunali, nelle sezioni ponte, nelle scuole d'arte e dei mestieri), nell'assistenza al trasporto scolastico riservato (alunni delle scuole dell'infanzia - comunali e statali - primarie e secondarie di primo grado e, per i soli alunni con disabilità, delle scuole secondarie di secondo grado), nella pulizia (nei nidi, nelle scuole dell'infanzia comunali, nelle sezioni ponte, nelle scuole d'arte e dei mestieri), e nella piccola manutenzione e facchinaggio (nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali);

in materia di affidamento in house di servizi, il nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in vigore dall'1 aprile 2023 e le cui disposizioni hanno acquisito efficacia dall'1 luglio 2023, ha introdotto, con l'articolo 7, una specifica disciplina che, pur riproponendo in parte la precedente dettata dall'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, presenta alcuni elementi di novità, soprattutto con riferimento all'affidamento di 'prestazioni strumentali';

in particolare, il comma 1 dell'art. 7, recante "Principio di auto-organizzazione amministrativa", recepisce il principio di cui all'art. 2 della direttiva 2014/23/UE, in base al quale le pubbliche amministrazioni scelgono autonomamente di organizzare l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso il ricorso a tre modelli fra loro alternativi: a) auto-produzione, b) esternalizzazione; c) cooperazione con altre pubbliche amministrazioni, mentre il comma 2, dopo aver premesso che tale affidamento è condizionato dall'adozione di un provvedimento motivato "in cui (le stazioni appaltanti) danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche" aggiunge che "in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali, nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato".

Rilevato che occorre, pertanto, disciplinare il servizio scolastico integrato, nonché lo svolgimento di attività di "portierato e prima accoglienza" da effettuare nelle sedi istituzionali di Roma Capitale, individuarne le modalità di gestione e gli sviluppi futuri, quali servizi strumentali svolti nei confronti di Roma Capitale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

## CRONOLOGIA DEGLI EVENTI

Premesso altresì che

con Determinazione Dirigenziale n. 1550 del giorno 31 luglio 2018 il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha approvato la progettazione a base di gara del servizio scolastico integrato, ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

con Determinazione Dirigenziale n. 414 del 31 luglio 2018 il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - C.U.C. - Direzione Centrale Unica Acquisti di Beni e Servizi ha provveduto all'indizione di una procedura aperta, in un unico lotto ai sensi dell'art 32 del Codice dei Contratti e ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, per la "Gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale a Società S.p.A. mista pubblico-privata", ai sensi degli art. 17 del D.L. n. 175/2016 e ss.mm.ii. e art. 5, comma 9, del citato Codice;

avverso tale provvedimento di indizione gara sono stati proposti, in data 1 ottobre 2018, due distinti ricorsi innanzi al TAR Lazio; il primo, da parte di Roma Multiservizi S.p.A. e da parte di Rekeep S.p.A., contro la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99/2018 e relativi ad atti amministrativi riguardanti la gara a doppio oggetto, con la richiesta dell'accertamento della nullità provvedimento per inottemperanza a precedente giudicato - sentenza TAR II n. 1088/18 - ovvero l'annullamento per distinti profili di illegittimità della gara indetta con Determinazione Dirigenziale n. 414 del 31 luglio 2018;

il TAR Lazio, con propria Ordinanza n. 6382/2018 del 25 ottobre 2018, sul ricorso R.G. 11052 proposto da Rekeep S.p.A., ha respinto la domanda cautelare per difetto dei presupposti di legge; il 9 ottobre 2019 si è svolta in udienza pubblica la discussione del merito della domanda di annullamento, fatta in subordine da Rekeep S.p.A. nel ricorso in ottemperanza, ed è stata emanata la sentenza del TAR Lazio n. 338, pubblicata in data 13 gennaio 2020, con la quale la richiesta di annullamento, proposta uno actu con il ricorso introduttivo, è stata rigettata;

il secondo dei ricorsi è stato depositato in data 3 ottobre 2018 da Roma Multiservizi S.p.A. al TAR Lazio n. Reg. Gen. 10991, avente ad oggetto: "Annullamento del bando con il quale è stata indetta una procedura di gara a doppio oggetto per la costituzione di una New.Co. e per il conseguente affidamento, alla stessa, del Servizio scolastico integrato, con cui si è chiesto, anche in questo caso, l'annullamento della gara a doppio oggetto, previa tutela cautelare";

il 9 gennaio 2019 si è svolta l'udienza pubblica di discussione ed è stata emanata la sentenza n. 935, pubblicata il 24 gennaio 2019, con cui il TAR Lazio ha preso atto della rinuncia di Roma Multiservizi S.p.A.;

in data 16 novembre 2018 e in data 12 dicembre 2018 si sono svolte le sedute pubbliche del seggio di gara nel corso delle quali, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dall'unico partecipante, il costituendo "R.T.I. Roma Multiservizi S.p.A. con Rekeep S.p.A. a Socio Unico", è stata proposta l'esclusione del medesimo costituendo R.T.I. per le motivazioni di cui al Verbale Rep. n. 13013 del 12 dicembre 2018;

pertanto, non essendo stato possibile aggiudicare il servizio scolastico integrato entro il 31 dicembre 2018, con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici n. 2314 del 13 dicembre 2018 è stata disposta, fino alla conclusione della procedura della gara sopra citata, la proroga tecnica dell'affidamento dei servizi in oggetto indicati alla Roma Multiservizi S.p.A. a far data dall'1 gennaio 2019 e fino al

31 luglio 2019, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente affidamento disposto con determinazione dirigenziale n. 1551/2018, integrati dai termini dell'accordo del 31 luglio 2018;

con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Servizi Educativi Scolastici n. 435 dell'1 marzo 2019 è stata disposta, per le motivazioni espresse nel suddetto provvedimento, l'esclusione del costituendo "R.T.I. Roma Multiservizi S.p.A. con Rekeep S.p.A. a Socio Unico";

avverso tale provvedimento sono stati proposti due distinti ricorsi al TAR Lazio, nn. Reg. Gen. 4674/2019 e 4701/2019 con i quali rispettivamente Roma Multiservizi S.p.A. e Rekeep S.p.A. hanno richiesto l'annullamento, previa tutela cautelare, degli atti con cui è stata disposta l'esclusione del RTI Roma Multiservizi-Rekeep, a seguito dei quali sono state pronunciate rispettivamente le sentenze di rigetto del TAR Lazio nn. 7893/2019 e 7891 /2019, pubblicate il 18 giugno 2019; alle due sentenze hanno fatto seguito i ricorsi in appello al Consiglio di Stato, nn. Reg. Gen. 5663 (depositato da Roma Multiservizi S.p.A. il 2 luglio 202) e 6020 (depositato da Rekeep il 15 luglio 2020), aventi ambedue per oggetto: l'Esclusione dalla Gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato e per l'affidamento del Servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale a Società mista Pubblico-Privata;

con tali ricorsi, ambedue i ricorrenti hanno chiesto la riforma delle sentenze brevi del TAR Lazio citate (nn. 7891 e 7893), concernenti l'esclusione dalla gara a doppio oggetto, previa sospensione dell'efficacia delle stesse sentenze, per ottenere l'annullamento degli atti con i quali è stata disposta l'esclusione;

il Consiglio di Stato si è pronunciato con le ordinanze cautelari nn. 3858 (n. Reg. Gen. Ricorsi 5663) e 3870 (n. Reg. Gen. Ricorsi 6020), pubblicate il 26 luglio 2019, accogliendo le istanze cautelari, sospendendo quindi l'esecutività delle sentenze del TAR impugnate e fissando la discussione nel merito per il 13 febbraio 2020;

al fine di consentire la prosecuzione dei servizi ausiliari nei Nidi e nelle Scuole dell'infanzia capitolini, con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici n. 1419 del 31 luglio 2019 è stato affidato il servizio in proroga tecnica alla Roma Multiservizi S.p.A. per il periodo agosto - dicembre 2019, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento, integrati con le disposizioni dell'accordo del 30 luglio 2019 prot. QM-26293;

con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Servizi Educativi Scolastici n. 779 del 16 aprile 2019 è stato disposto di ricorrere, in analogia con quanto previsto dall'art. 63, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ad una "Procedura negoziata a doppio oggetto, per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale a Società S.p.A. mista pubblico - privata", preceduta da manifestazione d'interesse;

Roma Multiservizi S.p.A. e Rekeep S.p.A. hanno presentato due ulteriori ricorsi al TAR Lazio (n. R.G. rispettivamente 8297 del 28 giugno 2019 e 8440 dell'1 luglio 2019) al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della procedura negoziata a doppio oggetto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 779/2019;

il TAR per il Lazio si è pronunciato con due ordinanze cautelari, nn. 5954 (Rekeep S.p.A.) e 5956 (Roma Multiservizi S.p.A.), pubblicate il 13 settembre 2019, con cui sono state respinte entrambe le richieste di misura cautelare; nei confronti delle due ordinanze cautelari da ultimo citate sono stati presentati due distinti ricorsi al Consiglio di Stato nn. Reg. Gen. 7740 (Roma Multiservizi S.p.A.) e 7930 (Rekeep S.p.A.), depositati il primo il 23 settembre 2019 e il secondo il 30 settembre 2019, con i quali i ricorrenti hanno chiesto la riforma delle suddette ordinanze cautelari del TAR Lazio;

alla scadenza dei termini indicati nel predetto Avviso di manifestazione d'interesse, attraverso la piattaforma telematica "TuttoGare" sono state presentate n. 6 manifestazioni di interesse, tra le quali anche quella del citato RTI, Roma Multiservizi S.p.A. e Rekeep S.p.A., che, tuttavia, non è stato ammesso per le stesse motivazioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 435/2018;

con Determinazione Dirigenziale SU/322 del 19 giugno 2019 del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - C.U.C. - Direzione Centrale Unica Acquisti di Beni e Servizi è stata approvata la lettera di invito a presentare offerta alla "Procedura Negoziata a doppio oggetto per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale a Società S.p.A. mista pubblico-privata.";

alla scadenza del termine stabilito per la trasmissione delle offerte è pervenuta una sola offerta da parte di "CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperative" e, con Determinazione Dirigenziale QM/1363/2019 del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, si è stabilito di ammettere alla procedura di che trattasi il consorzio "CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperative", che ha partecipato alla procedura negoziata nella forma di Consorzio di cooperative di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

con nota QM 51869 del 24 settembre 2019 la Commissione giudicatrice ha trasmesso la documentazione afferente alla valutazione dell'offerta pervenuta e la relativa proposta di aggiudicazione, in seguito alla quale è stata disposta con Determinazione Dirigenziale n. 1677 del 1 ottobre 2019 la "Presenza d'atto dei risultati della procedura negoziata a doppio oggetto per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale a Società S.p.A. mista pubblico-privata. Durata 6 anni." e con essa la proposta della Commissione di aggiudicazione a: CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa;

il Consiglio di Stato, relativamente ai ricorsi presentati avverso la procedura negoziata, ritenuto che a seguito dell'emissione delle ordinanze cautelari nn. 3858 e 3870 del 26 luglio 2019, con cui sono stati sospesi sia l'esecutività delle sentenze brevi del TAR Lazio nn. 7891 e 7893, sia gli effetti del provvedimento di esclusione dalla gara a doppio oggetto - procedura aperta - la procedura negoziata oggetto dei due ricorsi risultasse priva di uno dei suoi presupposti di ammissibilità, ha accolto l'appello e quindi, in riforma delle ordinanze impugnate, ha accolto l'istanza cautelare in primo grado, con le ordinanze cautelari nn. 5108 (per il ricorso n. reg. gen. 7740) e 5109 (per il ricorso n. Reg. Gen. 7930), pubblicate l'11 ottobre 2019;

la procedura di aggiudicazione è stata pertanto sospesa a seguito dell'Ordinanza del Consiglio di Stato nn. 5108 e 5109, R.G. nn. 7440 e 7930, dell'11 ottobre 2019;

in considerazione della sospensione del giudizio da parte del Consiglio di Stato, si è reso necessario, al fine di garantire la continuità dei servizi educativi e scolastici, procedere alla proroga tecnica dell'affidamento dei servizi indicati in oggetto per il periodo 1 gennaio 2020 - 30 aprile 2020, di cui alla Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici n. 2092 del 30 dicembre 2019;

il Consiglio di Stato, in relazione al ricorso in appello contro la Sentenza TAR Lazio nn. 7893 e 7891, RG 4674 e 4701, contro l'esclusione del RTI dalla procedura aperta, in prima istanza ha sospeso l'esecutività della Sentenza impugnata, mentre con Ordinanza nn. 01214/2020, RG 05663/2019 e RG 0620/2019, ha disposto la remissione alla Corte di Giustizia Europea di questioni pregiudiziali;

il 27 aprile 2020 è stato assunto il provvedimento dirigenziale n. 212/2020 con il quale è stato disposto l'affidamento alla Roma Multiservizi S.p.A. dell'appalto in Global Service nei Nidi e nelle Scuole dell'Infanzia di Roma Capitale, in regime di Proroga Tecnica, ai sensi dell'art.106 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per il periodo 1 maggio 2020 – 31 luglio 2020;

l'8 giugno 2020 è stato presentato, da parte di Rekeep S.p.A., un ulteriore ricorso in appello al Consiglio di Stato relativamente all'impugnativa della sentenza non definitiva del TAR n. 7888 del 18 giugno 2019 e della sentenza TAR n. 338 del 13 gennaio 2020 - riferite entrambe al ricorso presentato in data 1 ottobre 2018, contro la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99/2018 e relativi atti amministrativi riguardanti la gara a doppio oggetto, con la richiesta di accertamento della nullità provvedimentale per inottemperanza a precedente giudicato - sentenza TAR II n. 1088/18 - ovvero per l'annullamento per distinti profili di illegittimità della gara indetta con Determinazione Dirigenziale n. 414 del 31 luglio 2018, procedura aperta;

con Determinazione Dirigenziale rep. 379 del 31 luglio 2020, tenuto conto del regime delle sopravvenienze fattuali e giuridiche rispetto alle Ordinanze di sospensione del Consiglio di Stato e tenuto conto del contesto anche emergenziale e della sopravvenuta normativa del decreto semplificazione 76/2020, l'Amministrazione - al fine di scongiurare l'ennesima proroga tecnica e restituire al mercato i servizi di che trattasi - ha inteso procedere ad un affidamento temporaneo in via d'urgenza all'unico soggetto individuato come idoneo, e cioè al Consorzio CNS, per il tempo strettamente necessario al Consiglio di Stato per pronunciarsi in merito all'esclusione della società Roma Multiservizi S.p.A. dalle procedure di gara;

anche tale procedimento, tuttavia, il terzo in ordine cronologico, è stato sospeso con Decreto Presidenziale, V sezione del Consiglio di Stato, n. 4716 del 5 agosto 2020, che fa seguito al ricorso n. 06317 proposto da Roma Multiservizi S.p.A.; per garantire la regolare ripresa delle attività didattico educative nel mese di settembre 2020 è stata quindi concessa ulteriore proroga tecnica alla Società Roma Multiservizi S.p.A., con termine al 31 luglio 2021;

in vista della scadenza posta per la proroga tecnica - 31 luglio 2021 - si è provveduto a valutare tutti i possibili scenari afferenti allo stato delle procedure avviate, ad esito dei quali si è deciso di procedere, in via d'urgenza, ad un affidamento cosiddetto "ponte" del servizio scolastico integrato, limitato cioè al tempo necessario per la conclusione del procedimento giudiziario, consultata sul punto l'Autorità nazionale Anticorruzione, con Determinazione Dirigenziale rep. 406 del 21 maggio 2021, si è provveduto alla "Approvazione della progettazione e indizione della gara per l'affidamento in via d'urgenza ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale";

con Determinazione Dirigenziale n. 445 del 7 giugno 2021, "Procedura Negoziata per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale. Approvazione dell'Avviso di manifestazione d'interesse a presentare offerta. Affidamento in via d'urgenza ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016" è stato approvato l'Avviso di manifestazione d'interesse;

con Determinazione Dirigenziale n. 625 del 13 agosto 2021, è stata disposta l'Aggiudicazione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale: la gara è stata aggiudicata alla Roma Multiservizi S.p.A., che ha offerto un ribasso del 24,01% sul prezzo a base di gara, ovvero per un importo pari a € 41.231.513,16, oltre IVA al 22%, per il periodo dall'1 agosto 2021 al 31 luglio 2022;

in data 17 giugno 2022, la Giunta Capitolina ha approvato la Deliberazione n. 210, "Indirizzi per la valutazione del miglior modello organizzativo per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale";

tale provvedimento prende avvio dalla considerazione che Roma Multiservizi S.p.A. è una società di secondo livello del Gruppo Roma Capitale in quanto partecipata al 51% da AMA S.p.A. e svolge servizi di global service scolastico con il committente Roma Capitale (pulizia, assistenza e trasporto scolastico per asili nido e materne);

con il predetto provvedimento, la Giunta Capitolina ha ritenuto necessario " ... valutare se la scelta operata dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 99/2018, anche in ragione di quanto sopravvenuto, sia ancora la soluzione più idonea per la gestione del servizio scolastico integrato da parte di Roma Capitale ovvero se risulti maggiormente rispondente a principi di economicità e qualità del servizio, ottimale impiego delle risorse pubbliche, universalità e socialità, il modello di società in house, prevista dall'art. 2 lett. o), del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., anche in ragione del miglioramento della qualità stessa del servizio erogabile alla collettività, al fine di fornire all'Assemblea Capitolina maggiori elementi di valutazione in ordine ai processi volti a raggiungere gli obiettivi primari che l'Amministrazione intende garantire ... ";

è stato inoltre conferito mandato, per quanto di competenza, al Dipartimento Partecipate ed al Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale di svolgere " ... ogni utile attività istruttoria finalizzata a verificare se il modello della gara a doppio oggetto possa ancora considerarsi quale migliore modello organizzativo per l'attività di produzione del servizio di interesse generale 'servizio scolastico integrato' o se il modello della società in house risulti maggiormente rispondente ai principi di

economicità e qualità del servizio, ottimale impiego delle risorse pubbliche, universalità e socialità, tenendo conto dello schema di Linee Guida ANAC recanti «Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.» In ragione di quanto sopra, è stato dato mandato al Dipartimento Partecipate di tenere conto delle risultanze di una due diligence del valore della partecipazione societaria e dei rami di azienda di cui si compone Roma Multiservizi S.p.A.;

la Corte di Giustizia Europea (Quarta Sezione), con sentenza dell'1 agosto 2022, si è espressa nel merito delle questioni pregiudiziali afferenti alla procedura aperta di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 414/2018, ovvero relativamente all'esclusione del concorrente RTI Roma Multiservizi-Rekeep dalla procedura di gara, dove ha dichiarato in particolare che l'art. 58 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici deve essere interpretato nel senso che un'amministrazione aggiudicatrice può escludere un operatore economico dalla procedura volta, da un lato, a costituire una società a capitale misto e, dall'altro, ad aggiudicare a tale società un appalto pubblico di servizi, qualora tale esclusione sia giustificata dal fatto che, a causa della partecipazione indiretta di tale amministrazione aggiudicatrice al capitale di tale operatore economico, la partecipazione massima della suddetta amministrazione aggiudicatrice al capitale di detta società, così come stabilita dai documenti di gara, sarebbe di fatto superata se questa stessa amministrazione aggiudicatrice scegliesse il suddetto operatore economico come proprio socio, a condizione che un simile superamento comporti un aumento del rischio economico a carico della stessa amministrazione aggiudicatrice;

in ragione del mandato della Giunta Capitolina e della necessaria attività istruttoria, nonché dei giudizi pendenti, è stata disposta ulteriore proroga tecnica del servizio scolastico affidato con Determinazione Dirigenziale n. 625 del 13 agosto 2021 alla Società Roma Multiservizi S.p.A. per il periodo fino al 31 luglio 2023;

la due diligence risulta redatta dal soggetto incaricato dello svolgimento dell'attività di indagine (Deloitte) è stata acquisita al prot. n. RU3859 del 31 agosto 2022;

con la medesima Deliberazione di Giunta Capitolina n. 210/2022, è stato altresì dato mandato al Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale ed al Dipartimento Partecipate di produrre una relazione, assunta al prot. QM n. 95400 del 9 dicembre 2022, redatta con il supporto metodologico di Deloitte & Touche S.p.A., che costituisce l'allegato 'A' della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49/2023, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nella quale sono esposte analitiche motivazioni con riferimento a ragioni e finalità che giustificano la scelta della società in house sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;

in data 15 dicembre 2022, la Giunta Capitolina, con Decisione n. 89, ha sottoposto all'Assemblea la "Proposta di revoca della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio - 1 agosto 2018 - Autorizzazione all'acquisizione delle quote di partecipazione della Roma Multiservizi S.p.A. da parte di AMA S.p.A. al fine della costituzione di una società in house per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale - Indirizzi.";

in data 20 dicembre 2022, l'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 109, ha approvato la proposta di "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di Roma Capitale di primo e secondo livello ex art. 20, D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii." prevista dal vigente ordinamento, la quale prevede, relativamente alla partecipazione indiretta nella Società Roma Multiservizi S.p.A., la creazione di un soggetto in house da attuarsi entro il termine del 30 giugno 2023;

a seguito delle attività istruttorie, con Decisione di Giunta n. 89 del 15 dicembre 2022 e successiva Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 49 del 2 febbraio 2023, e parere OREF prot. RC/1182/2023 del 13 gennaio 2023, l'Amministrazione ha ritenuto di revocare la Deliberazione n. 99 e ha dato indirizzo alla società partecipata di Roma Capitale AMA S.p.A. di procedere senza indugio, e comunque a seguito delle necessarie interlocuzioni negoziali con il socio privato della Multiservizi S.p.A., alla convocazione di un'Assemblea straordinaria al fine di adottare le seguenti azioni e/o decisioni: a) acquisto delle quote di partecipazione di Roma Multiservizi S.p.A. facenti capo al soggetto privato, al fine della costituzione di una società in house per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale, tenendo conto ai fini dei costi di acquisizione, degli esiti della relazione tecnica individuata in premessa di cui al prot. RL3859 del 31 agosto 2022; b) approvazione delle necessarie modifiche statutarie della Roma Multiservizi S.p.A.;

in particolare, con la medesima Deliberazione n. 49/2023, l'Assemblea Capitolina ha ritenuto di individuare quale migliore modello organizzativo per l'attività di produzione del servizio di interesse generale "servizio scolastico integrato" - strettamente necessario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali - la società in house, prevista dall'art. 2, lett. o), del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., che risulta maggiormente rispondente a principi di economicità e qualità del servizio, ottimale impiego delle risorse pubbliche, universalità e socialità, e di revocare conseguentemente la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio - 1 agosto 2018. Nello specifico, nella relazione di cui all'allegato 'A' del citato provvedimento, sono evidenziati gli aspetti benefici potenzialmente sottostanti all'internalizzazione del servizio erogato tramite società controllata al 100% in maniera diretta o indiretta da Roma Capitale, tra cui la possibilità di ottenere risparmi su eventuali futuri bandi di gara relativi a servizi erogabili dalla stessa in house, un migliore controllo degli standard di qualità ed efficacia sottostanti all'erogazione del servizio, riduzione del rischio di sospensione e/o cessazione del servizio conseguente a fallimenti di operatori di mercato cui il servizio potrebbe essere affidato, ulteriori potenziali benefici derivante da possibili sinergie legate all'integrazione della società in house con gli altri ambienti di Roma Capitale. Inoltre nella relazione di cui all'allegato 'B' emerge come si prevede di raggiungere, tramite la costituzione della società in house, gli obiettivi di universalità e socialità, atteso che l'affidamento a società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità di regole decisionali ed un processo di pianificazione e controllo delle attività ad essa commissionate certamente più consolidato ed incisivo rispetto ad un soggetto privato, avulso dalle sinergie di sistema generabili attraverso la governance dell'Ente;

contestualmente l'Assemblea Capitolina ha dato mandato al Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale perché fosse assicurata continuità ai servizi indispensabili per il funzionamento delle strutture educative-scolastiche non suscettibili

di soluzione di continuità, nelle more del completamento dell'iter amministrativo di definizione della procedura di cui ai precedenti alinea;

il Consiglio di Stato - che con Ordinanza n. 01214/2020, R.G. 05663/2019 e R.G. 0620/2019, aveva disposto il rinvio alla Corte Europea delle questioni pregiudiziali di cui sopra - in data 17 ottobre 2023, ha pubblicato la sentenza R.G. 05663/2019 (n. 09034/2023) con la quale "definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge".

## IL PARERE DELLA CORTE DEI CONTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL D.LGS. N. 175/2016

Considerato che

la Corte dei Conti, chiamata ad esprimere parere ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs n. 175 del 23 settembre 2016 - come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), n. 1) e 2), Legge n. 118 del 2022 e ss.mm.ii., - ha proceduto alla trattazione dell'istruttoria inerente all'oggetto della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49/2023 attraverso "il deferimento dell'affare al collegio, per la trattazione del tema della legittimità della deliberazione di acquisto delle quote sociali di minoranza di Roma Multiservizi S.p.A." nell'ambito del quale "l'affare sia trattato in adunanza pubblica, per garantire il diritto alla difesa ed il pieno contraddittorio";

al riguardo, pure a fronte dell'articolata ed approfondita memoria discussa in Adunanza pubblica - convocata il giorno 21 marzo 2023, nonché depositata nella medesima sede - la Corte dei Conti in data 30 marzo 2023, con Deliberazione n. 59/2023/PASP ha espresso infine parere negativo in ordine all'acquisizione di quote di Roma Multiservizi S.p.A.;

tale parere, nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 3, del TUSP, opera automaticamente quale effetto impeditivo (art. 5, comma 4, TUSP), come conseguenza diretta del parere negativo o parzialmente negativo con cui viene riscontrata la non conformità della deliberazione alle prescrizioni contenute negli artt. 4, 5, 7 e 8 del TUSP;

il parere negativo della Corte dei Conti non ha consentito di procedere secondo quanto previsto dalla citata Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49 del 2023, risultando non percorribile l'operazione riferita all'acquisizione dell'intero pacchetto azionario con l'obiettivo di trasformare la società Multiservizi S.p.A. in una società in house per la gestione del servizio scolastico integrato.

## I NUOVI INDIRIZZI DELL'AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA

Considerato che

sulla scorta delle osservazioni complessivamente espresse dalla Corte dei Conti nel suddetto parere, è emersa l'esigenza di provvedere ad una nuova ed immediata valutazione inerente la verifica sotto il profilo tecnico-amministrativo della convenienza economica, oltre che del miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio, nell'ottica dell'ottenimento di economie di scala derivanti dall'ottimizzazione dei costi

di produzione e gestione dei servizi, in alternativa alla trasformazione di Roma Multiservizi S.p.A. in un soggetto in house da attuarsi entro il 30 giugno 2023, dell'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale a società strumentale interamente partecipata dall'Ente, nel rispetto della normativa vigente e all'esito delle valutazioni da svolgersi in argomento, fatta salva la necessità di dover garantire la prosecuzione dei servizi indispensabili per il funzionamento delle strutture educative-scolastiche non suscettibili di soluzione di continuità a partire dall'1 settembre 2023;

di conseguenza la Giunta Capitolina, con Memoria n. 46 del 31 maggio 2023 avente ad oggetto "Indirizzi per la rimozione della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49 del 2 febbraio 2023 avente ad oggetto: «Revoca della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio - 1 agosto 2018 - Autorizzazione all'acquisizione delle quote di partecipazione della Roma Multiservizi S.p.A. da parte di AMA S.p.A. al fine della costituzione di una società in house per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale - Indirizzi. (Decisione di Giunta Capitolina n. 89 del 15 dicembre 2022)»" e a garanzia della continuità dei servizi indispensabili per il funzionamento delle strutture educative-scolastiche non suscettibili di soluzione di continuità a partire dall'1 settembre 2023. Avvio di un percorso amministrativo finalizzato alla verifica di fattibilità dell'affidamento del servizio scolastico integrato a società interamente partecipata da Roma Capitale, ha formulato i seguenti indirizzi:

"1) alle competenti Strutture capitoline di avviare l'iter procedurale finalizzato alla predisposizione del provvedimento deliberativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Capitolina relativamente alla rimozione nelle forme previste dall'ordinamento normativo, della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49 del 2 febbraio 2023 avente ad oggetto: «Revoca della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio - 1 agosto 2018 - Autorizzazione all'acquisizione delle quote di partecipazione della Roma Multiservizi S.p.A da parte di AMA S.p.A. al fine della costituzione di una società in house per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale - Indirizzi. (Decisione di Giunta Capitolina n. 89 del 15 dicembre 2022)», in considerazione del parere negativo espresso dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per il Lazio di cui alla Deliberazione n. 59/2023/PASP del 30 marzo 2023, in ordine all'acquisizione delle quote di Roma Multiservizi S.p.A.;

2) al Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale affinché sia assicurata mediante gli istituti previsti dalla vigente normativa la continuità dei servizi indispensabili per il funzionamento delle strutture educative-scolastiche non suscettibili di soluzione di continuità a partire dall'1 settembre 2023, anche nelle more dei procedimenti di cui in premessa;

3) al Dipartimento Partecipate di predisporre, in conseguenza di quanto previsto al punto 1) la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Capitolina di modifica della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109/2022, che ha approvato la proposta di «Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di Roma Capitale di primo e secondo livello ex art. 20, D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii.» la quale prevede, ad oggi, relativamente alla partecipazione indiretta nella Società Roma Multiservizi S.p.A., la creazione di un soggetto in house da attuarsi entro il termine del 30 giugno 2023";

in data 13 luglio 2023, con Deliberazione n. 136 l'Assemblea Capitolina ha approvato la: «Rimozione della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49 del 2 febbraio 2023 avente ad oggetto: “Revoca della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio – 1 agosto 2018 - Autorizzazione all’acquisizione delle quote di partecipazione della Roma Multiservizi S.p.A. da parte di AMA S.p.A. al fine della costituzione di una società in house per l’affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale - Indirizzi. (Decisione di Giunta Capitolina n. 89 del 15 dicembre 2022)». Modifica di alcuni indirizzi contenuti nella Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109 del 20 dicembre 2022 avente ad oggetto: “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di Roma Capitale di primo e secondo livello ex art. 20, D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii”.

#### VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO SCOLASTICO INTEGRATO A RISORSE PER ROMA S.P.A.

Atteso che in attuazione delle disposizioni di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 136/2023 relativamente all’avvio di ogni utile approfondimento di tipo tecnico-amministrativo finalizzato alla verifica della fattibilità dello svolgimento del servizio scolastico integrato tramite società strumentale interamente partecipata da Roma Capitale, il Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale con Determinazione Dirigenziale rep. 932 del 4 agosto 2023 (QM 34328/2023) ha conferito alla Società Deloitte & Touche, specifico: “Incarico di servizi professionali, ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.lgs 36/2023, per attività di analisi e verifica della fattibilità sotto il profilo giuridico ed economico della gestione del servizio scolastico integrato mediante soggetto interamente partecipata da Roma Capitale per l’affidamento e la gestione del servizio scolastico integrato di Roma Capitale, come alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 136/2023”.

Considerato che

la stessa Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 136/2023 individua, tra l’altro, all’interno del novero delle società strumentali interamente partecipate dall’Ente, la società Risorse per Roma S.p.A. quale soggetto maggiormente idoneo ai fini dell’affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale rispetto agli altri soggetti affidatari in house di servizi strumentali di Roma Capitale, in quanto presenterebbe, in astratto, affinità in ordine ai servizi già resi - con particolare riferimento ai servizi di portierato e prima accoglienza nelle sedi istituzionali di Roma Capitale - per i quali, peraltro, viene applicato il medesimo contratto nazionale di lavoro del servizio scolastico integrato, che presentano elementi di maggiore sinergia, complementarità ed affinità con le caratteristiche del servizio di che trattasi;

in particolare, è stata quindi demandata alla Società incaricata, la verifica sotto il profilo tecnico-amministrativo della convenienza economica - oltre che del miglioramento della qualità e dell’efficienza del servizio, nell’ottica dell’ottenimento di economie di scala derivanti dall’ottimizzazione dei costi di produzione e gestione dei servizi - dell’affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale a società strumentale interamente partecipata dall’Ente, nel rispetto della normativa vigente e all’esito delle valutazioni da svolgersi in argomento;

in data 9 novembre 2023 con protocollo QM 98123 è pervenuto il documento: “Assessment dell’assetto organizzativo e del modello gestionale del servizio ‘Global Service’, mappatura dei costi diretti e indiretti afferenti al servizio e Piano Economico Finanziario 2024-2026”, come dall’incarico di cui alla Determinazione Dirigenziale rep. 932 del 4 agosto 2023 affidato alla Società Deloitte & Touche esplicativo:

- delle verifiche afferenti alla convenienza economica dell’affidamento in house, e mappatura dei costi diretti e indiretti afferenti al servizio;
- del perimetro delle attività e del personale impiegato nel servizio scolastico ai fini del trasferimento di entrambe verso la società interamente partecipata già individuata con precedente Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 136/2023;
- del perimetro dei miglioramenti attesi sulla qualità e sull’efficienza del servizio, nell’ottica dell’ottenimento di economie di scala derivanti dall’ottimizzazione dei costi di produzione e gestione dei servizi;

dagli esiti della predetta relazione emerge, in particolare relativamente allo sviluppo del Piano Economico e Finanziario per il periodo 2024-2026 nell’ipotesi di internalizzazione del Servizio Scolastico, una piena sostenibilità economica e convenzionale rispetto alle condizioni di mercato;

le medesime valutazioni cui è pervenuto il documento sopra citato sono altresì delineate nel documento: “Finalità istituzionali e ragioni del trasferimento in house della gestione del Servizio Scolastico Integrato nelle scuole di competenza di Roma Capitale”, Allegato A al presente provvedimento.

Ritenuto pertanto che occorre procedere all’affidamento in house del servizio scolastico integrato ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 alla società Risorse per Roma S.p.A., quale soggetto strumentale, interamente partecipato dall’Ente, già presente all’interno dell’attuale Gruppo Amministrazione Pubblica, e ritenuto idoneo allo svolgimento delle correlate attività sulla scorta altresì delle valutazioni emerse dalla relazione in di cui al prot. QM 98123 del 9 novembre 2023, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

#### MODALITA’ DI TRASFERIMENTO DELLA FORZA LAVORO IMPIEGATA NEL SERVIZIO SCOLASTICO INTEGRATO A RISORSE PER ROMA S.P.A.

Considerato che

con la citata Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 136 del 13 luglio 2023 è stata, tra l’altro, confermata l’esigenza «di dare mandato ai competenti Uffici di Roma Capitale di avviare ogni necessario approfondimento giuslavoristico, nell’ambito degli istituti normativamente previsti nel vigente ordinamento nonché sulla base della giurisprudenza in materia, verificando, in particolar modo - ... in ordine all’affidamento del servizio scolastico integrato ad altra società interamente partecipata - l’applicabilità delle prescrizioni declinate nell’articolo 2112 del codice civile, rubricato “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda” finalizzate alla salvaguardia della forza lavoro della medesima Società, anche in considerazione dell’interesse pubblico sotteso volto, tra l’altro, a valorizzare, in considerazione dell’esperienza pluriennale acquisita nel settore, i livelli di qualità e di efficienza raggiunti»;

nello specifico, relativamente agli approfondimenti afferenti agli aspetti giuslavoristici del trasferimento, ai sensi dell'art. 2112 Codice civile, del servizio e del personale rientrante nel perimetro del servizio scolastico integrato, la società Risorse per Roma S.p.A., considerata la necessità di acquisire specifico parere legale, ed al fine di evitare duplicazione degli atti, con nota prot. 8016 del 10 ottobre 2023 (QM 93075/2023) ha comunicato la volontà di procedere con la richiesta del suddetto parere, precisando che i relativi atti saranno messi a disposizione dell'Amministrazione capitolina;

in data 6 novembre 2023, acquisito con protocollo QM 97190, è stato trasmesso dalla Società Risorse per Roma S.p.A. il parere legale richiesto circa il trasferimento ai sensi dell'art. 2112 codice civile, del servizio e del personale impegnato rientrante nel perimetro del servizio scolastico integrato presso la Società Roma Multiservizi S.p.A. verso la Società Risorse per Roma S.p.A., dal quale risulta che quest'ultima in data 11 ottobre 2023 ha richiesto un apposito parere "pro veritate" in ordine al seguente quesito: "Con Deliberazione di Assemblée Capitolina n. 136/2003, Roma Capitale ha individuato Risorse per Roma S.p.A. quale soggetto maggiormente idoneo ai fini dell'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale rispetto agli altri soggetti affidatari in house di servizi strumentali di Roma Capitale, in quanto presenterebbe in astratto, per la natura dei servizi resi, gli elementi di maggiore sinergia, complementarietà ed affinità con le caratteristiche del servizio di che trattasi. Presupposto l'attuale esistenza all'interno della Società di un ramo d'azienda, visti gli intendimenti di Roma Capitale di applicare nel trasferimento l'art. 2112 Codice civile, si chiede di esprimere un parere in merito alla corretta applicazione della norma sopra citata con trasferimento del personale tramite atto amministrativo disposto da Roma Capitale";

il parere legale rilasciato in data 19 ottobre 2023 dallo Studio Legale Maresca, Morrico, Boccia & Associati, posto in atti al presente provvedimento, preliminarmente riporta le osservazioni sulla natura di entrambe le Società coinvolte al fine di verificare quale sia la disciplina applicabile, specificando che poiché la Società cedente, Roma Multiservizi S.p.A., è una società a prevalente capitale pubblico a cui si affiancano partners privati, in quanto AMA S.p.A., società in house partecipata interamente da Roma Capitale, ne detiene attualmente il 51% del capitale sociale mentre il restante 49% è di proprietà di Soci privati (Rekeep S.p.A. e La Veneta Servizi S.p.A.) e che la Società cessionaria, Risorse per Roma S.p.A., è società in house, partecipata interamente da Roma Capitale, entrambe le Società rientrano quindi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - TUSP, come previsto dall'art. 2 dello stesso;

tuttavia, pur rientrando nel campo di applicazione del TUSP, che ha razionalizzato notevolmente la disciplina inerente i rapporti di lavoro nelle società pubbliche, ad entrambe le Società si applica la disciplina dettata in generale per i datori di lavoro privati. Al riguardo, l'art. 19, comma 1 del TUSP, abrogando numerose disposizioni emanate in precedenza sulla materia, stabilisce quale regola generale che "salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi";

è confermato che nei confronti delle società a controllo pubblico trovano applicazione le norme in materia di diritto del lavoro privato, dettate in generale dal codice civile e tra le norme previste come applicabili rientra senz'altro anche l'art. 2112 codice civile (disposizione contenuta nel capo I, titolo II, del libro V del codice civile) che prevede, al comma 1 che "In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano";

il parere sulla scorta di quanto sopra riportato evidenzia altresì che: "Sulla base di tali premesse, si ritiene di poter affermare che, attuata la cessione di un ramo d'azienda da Roma Multiservizi S.p.A. a Risorse per Roma S.p.A., i rapporti di lavoro del personale adibito al ramo ceduto continueranno con la cessionaria ed i lavoratori conserveranno i diritti maturati", specificando inoltre che nell'ipotesi di cessione di ramo d'azienda, non si verifica nessuna nuova assunzione, ma solo l'effetto legale, peraltro inderogabile, di prosecuzione con il cessionario del rapporto di lavoro del personale adibito al ramo ceduto presso il cedente;

dal citato parere emerge in particolare quanto segue: "L'istituto delineato all'art. 2112 codice civile sia estensibile ai rapporti di lavoro nelle società a controllo pubblico, lo si desume altresì dall'art. 24, comma 9 TUSP laddove, seppure in fattispecie distinta da quella qui affrontata, il legislatore ha previsto che 'il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile'. Difatti, diversamente da quanto accade nella cessione individuale del contratto di lavoro ex art. 1406 Codice civile dove il vincolo della continuazione del rapporto di lavoro sorge su base pattizia, nel caso di trasferimento di ramo di azienda ex art. 2112 Codice civile la prosecuzione senza soluzione di continuità configura un effetto legale e, per tale ragione, non derogabile";

il parere evidenzia inoltre che: "Si può, quindi, concludere affermando che all'operazione di cessione di ramo d'azienda in esame sia pienamente applicabile l'art. 2112 Codice civile, con la conseguenza che in caso di trasferimento di azienda o di suo ramo il rapporto di lavoro dei dipendenti deve continuare senza soluzione di continuità alle dipendenze del cessionario anche qualora lo stesso sia una società pubblica";

in relazione alla richiesta di parere "in merito alla corretta applicazione" dell'art. 2112 Codice civile in caso di "trasferimento del personale tramite atto amministrativo disposto da Roma Capitale" è da evidenziare che la Corte di Cassazione ha considerato applicabile la norma da ultimo citata ad un trasferimento attuato per mezzo di un atto amministrativo e non in forza di una cessione dell'azienda di carattere contrattuale (Cassazione, 25 settembre 2017, n. 22291). La Corte di Cassazione ha sottolineato che tale conclusione è in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la fattispecie del trasferimento di azienda, regolato dall'art. 2112 Codice civile, ricorre tutte le volte in cui, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico adottato (Cassazione, 12 gennaio 2021, n. 438);

secondo il Giudice di legittimità "ad integrare le condizioni per l'operatività della tutela del lavoratore, è sufficiente il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati

ai fini dell'esercizio dell'impresa, ossia la continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso dei beni organizzati dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima. L'impiego del medesimo personale e l'utilizzo dei medesimi beni aziendali costituiscono un indice probatorio di tale continuità" (Cassazione 23 ottobre 2018, n. 26808; Cassazione, 12 gennaio 2021, n. 438). In definitiva, ciò che rileva non è lo strumento giuridico utilizzato, quanto il mutamento nella titolarità di una parte dell'azienda (Cassazione, 11 marzo 2022, n. 146);

ciò sul presupposto che il relativo atto di identificazione da parte del cedente (nel caso sottoposto al quesito l'eventuale atto autoritativo dell'autorità amministrativa) abbia un contenuto accertativo e non costitutivo, nel senso che la cessione presuppone l'individuazione del ramo nel contesto aziendale, ma non la sua creazione (così Cassazione, 20 ottobre 2021, n. 29203);

in più occasioni (sentenze 19 maggio 1992 resa in causa C-29/91, 14 settembre 2000, resa in causa C-343/98 e 25 gennaio 2001, resa in causa C-172/99) la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha ritenuto che il trasferimento di impresa, ancorché risulti da decisioni unilaterali delle Pubbliche Amministrazioni, rientra nel campo di applicazione della direttiva CEE del Consiglio n. 77/187 del 14 febbraio 1977 sin dal suo testo originario, allorché i lavoratori interessati al tempo del trasferimento siano soggetti ad uno statuto di diritto del lavoro;

in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che risultino in contrasto o incompatibili con essa, la Suprema Corte, in diversi arresti, ha ritenuto che l'articolo 2112 codice civile in tema di trasferimento di impresa, sia applicabile anche al trasferimento di impresa che sia disposto con atto unilaterale della Pubblica Amministrazione;

in particolare, nelle sentenze nn. 13949/2003, 21023/2007, 25235/2009, 21278/2010 ha sancito il seguente principio: "L'art. 2112 codice civile nel testo modificato dall'art. 47 della Legge n. 428 del 1990 che ha recepito la Direttiva 77/187/CEE (successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 18 del 2001), in applicazione del canone dell'interpretazione adeguatrice della norma di diritto nazionale alla norma di diritto comunitario, ed in considerazione dell'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con le sentenze 25 gennaio 2001, C-172/99, 26 settembre 2000, C-175/99 e 14 settembre 2000, C-343/98, deve ritenersi applicabile anche nei casi in cui il trasferimento dell'azienda non derivi dall'esistenza di un contratto tra cedente e cessionario, ma sia riconducibile ad un atto autoritativo della Pubblica Amministrazione, con conseguente diritto dei dipendenti dell'impresa cedente alla continuazione del rapporto di lavoro subordinato con l'impresa subentrante, purché si accerti l'esistenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese".

Considerato altresì che

la società attualmente affidataria del servizio in esame, Multiservizi S.p.A. è controllata al 51% da AMA S.p.A. e la società strumentale Risorse per Roma S.p.A. è interamente partecipata dall'Ente e, pertanto entrambe si collocano all'interno del Gruppo Amministrazione Pubblica che fa capo a Roma Capitale;

la vigente normativa impone l'obbligo di verificare, nell'ipotesi di fabbisogno di personale da parte di un Organismo del Gruppo, ipotesi di esubero di personale da parte di altro organismo partecipato e, ove, possibile avviare i relativi processi di mobilità, di dare concreta attuazione agli indirizzi formulati in ordine alla gestione del servizio scolastico integrato mediante società interamente partecipata da Roma Capitale, nell'ambito di un processo organizzativo, virtuoso e coordinato, finalizzato a rendere omogenee, complementari e sinergiche le attività degli Organismi partecipati dell'Ente, sia alla luce di quanto altresì rappresentato nel parere legale sopra descritto e nella costante giurisprudenza in materia, sia rispetto ai necessari processi di razionalizzazione delle società del Gruppo Amministrazione Pubblica di Roma Capitale e delle valutazioni che in coerenza con il vigente dettato normativo impongono una preventiva riflessione sui processi di mobilità infragruppo;

al riguardo, risulta necessario disporre, con il presente provvedimento deliberativo, il trasferimento del ramo di azienda riferito esclusivamente al perimetro del solo servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale dalla società attualmente affidataria Multiservizi S.p.A., controllata al 51% da AMA S.p.A. - come meglio identificato in termini di numero di risorse umane nell'unita relazione tecnica parte integrante del provvedimento - alla società strumentale interamente partecipata dall'Ente Risorse per Roma S.p.A., dando indirizzo a Multiservizi S.p.A. per il tramite della controllante AMA S.p.A. e a Risorse per Roma S.p.A., ciascuna per la parte di propria competenza, di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti e necessari all'attuazione del trasferimento in questione, applicando la disciplina prevista dall'art. 2112 del codice civile, rubricato "Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda" relativa alla continuazione dei rapporti di lavoro del personale senza soluzione di continuità e di mantenimento in capo ai medesimi lavoratori del settore dei relativi diritti.

#### SERVIZIO PORTIERATO E PRIMA ACCOGLIENZA DA EFFETTUARE NELLE SEDI ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE

Premesso che

il servizio di portierato e prima accoglienza da effettuare nelle sedi istituzionali di Roma Capitale è ritenuto servizio a carattere strumentale rivolto a soddisfare, in via diretta, le esigenze di Roma Capitale che, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di efficienza di gestione, si reputa opportuno affidare a una società partecipata anche con l'obiettivo di realizzare fini sociali e culturali e di promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità;

con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 193 del 24 ottobre 2018, con decorrenza dall'1 aprile 2018 e fino al 31 dicembre 2021, è stato autorizzato l'affidamento alla società Risorse per Roma S.p.A. dei servizi di portierato e prima accoglienza nelle sedi istituzionali di Roma Capitale; tale acquisizione è stata effettuata con modalità centralizzata dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa centrale Unica Beni e Servizi (ora ex D.G.C. n. 306 del 2 dicembre 2021 Dipartimento Centrale Appalti);

con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 233 del 28 giugno 2022, è stata deliberata la proroga al 31 dicembre 2022 del Contratto di Servizio con la società Risorse per Roma

S.p.A. per le attività di supporto tecnico-amministrativo, di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 193 del 24 ottobre 2018.

Ritenuto che occorre confermare, anche per gli anni successivi, l'affidamento in house del servizio di portierato e prima accoglienza da effettuare nelle sedi istituzionali di Roma Capitale alla società Risorse per Roma S.p.A., quale soggetto strumentale interamente partecipato dall'Ente, già presente all'interno dell'attuale Gruppo Amministrazione Pubblica, ritenuto idoneo allo svolgimento delle correlate attività sulla scorta dell'esperienza acquisita e della qualità del servizio erogato.

#### MODIFICA STATUTARIA DI RISORSE PER ROMA S.P.A. E APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Considerato che

per l'avvio delle attività correlate alla realizzazione dell'affidamento del servizio scolastico integrato e del servizio di portierato e prima accoglienza da effettuare nelle sedi istituzionali di Roma Capitale e per le altre funzioni strumentali complementari, si rende, in primo luogo, necessario ampliare l'oggetto sociale indicato nello Statuto della Società Risorse per Roma S.p.A., al fine di consentire lo svolgimento in modo diretto delle attività come sopra specificato;

l'art. 4, comma 1 del vigente Statuto societario prevede che:

“La società dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati da Roma Capitale e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle seguenti attività nell'interesse e/o in favore di Roma Capitale:

- a) recupero, valorizzazione, trasformazione, alienazione, gestione e presidio di aree e di beni patrimoniali;
- b) recupero, riqualificazione ambientale, sviluppo integrato di aree e comparti della città di Roma;
- c) redazione di studi di fattibilità, progetti per la gestione, valorizzazione e compravendita di beni immobiliari e per la valutazione di mercato dei canoni delle concessioni o locazioni attive e passive;
- d) progettazione, affidamento lavori, attuazione di interventi edilizi, studi di fattibilità tecnici, valutazione di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale, cessione e trasferimento di tecnologie;
- e) predisposizione di studi e progetti urbanistici e di pianificazione urbana e territoriale;
- f) promozione e sostegno allo sviluppo urbano territoriale ed economico locale, anche mediante la predisposizione di studi, ricerche, progetti di fattibilità, partecipazione a programmi comunitari, e quant'altro occorrente alla realizzazione dell'oggetto sociale;
- g) gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare di Roma Capitale finalizzato all'ottenimento dei bonus, ivi compresi gli immobili adibiti ad Edilizia Residenziale Pubblica nel rispetto delle finalità sociali di pubblico interesse cui gli stessi sono destinati e dei principi di cui alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e ss.mm.ii.;
- h) assistenza e supporto all'Amministrazione capitolina nelle materie di cui sopra.

La Società potrà altresì svolgere ogni attività tecnico-amministrativa complementare, accessoria o strumentale necessaria per il raggiungimento dei fini istituzionali di Roma Capitale”.

Ritenuto, pertanto

di attivare ogni azione amministrativa, organizzativa e gestionale necessaria all’adeguamento statutario di Risorse per Roma S.p.A., allo scopo di ampliare il perimetro dell’oggetto sociale con l’integrazione delle attività connesse alla realizzazione dell’affidamento del servizio scolastico integrato;

di autorizzare il rappresentante dell’Amministrazione capitolina, in seno alla prima Assemblea utile dei Soci di Risorse per Roma S.p.A., ad esprimere il voto favorevole del socio Roma Capitale in ordine all’approvazione delle modifiche Statutarie di seguito indicate in grassetto:

Statuto vigente	Modifiche Statuto (in grassetto)
<p>Articolo 4 – Oggetto sociale</p> <p>4.1 La società dovrà effettuare oltre l’ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati da Roma Capitale e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.</p> <p>La società ha per oggetto esclusivo l’esercizio delle seguenti attività nell’interesse e/o in favore di Roma Capitale:</p> <p>a) recupero, valorizzazione, trasformazione, alienazione, gestione e presidio di aree e di beni patrimoniali;</p> <p>b) recupero, riqualificazione ambientale, sviluppo integrato di aree e comparti della città di Roma;</p> <p>c) redazione di studi di fattibilità, progetti per la gestione, valorizzazione e compravendita di beni immobiliari e per la valutazione di mercato dei canoni delle concessioni o locazioni attive e passive;</p> <p>d) progettazione, affidamento lavori, attuazione di interventi edilizi, studi di fattibilità tecnici, valutazione di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale, cessione e trasferimento di tecnologie;</p> <p>e) predisposizione di studi e progetti urbanistici e di pianificazione urbana e territoriale;</p> <p>f) promozione e sostegno allo sviluppo urbano territoriale ed economico locale, anche mediante la predisposizione di studi, ricerche, progetti di fattibilità, partecipazione a programmi comunitari, e quant’altro occorrente alla realizzazione dell’oggetto sociale;</p> <p>g) gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare di Roma Capitale finalizzato all’ottenimento dei bonus, ivi compresi gli immobili adibiti ad Edilizia Residenziale</p>	<p>Articolo 4 – Oggetto sociale</p> <p>4.1 La società dovrà effettuare oltre l’ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati da Roma Capitale e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.</p> <p>La società ha per oggetto esclusivo l’esercizio delle seguenti attività nell’interesse e/o in favore di Roma Capitale:</p> <p>a) recupero, valorizzazione, trasformazione, alienazione, gestione, presidio <b>e servizio di accoglienza relativamente alle aree e ai beni patrimoniali di Roma Capitale;</b></p> <p>b) recupero, riqualificazione ambientale, sviluppo integrato di aree e comparti della città di Roma;</p> <p>c) redazione di studi di fattibilità, progetti per la gestione, valorizzazione e compravendita di beni immobiliari e per la valutazione di mercato dei canoni delle concessioni o locazioni attive e passive;</p> <p>d) progettazione, affidamento lavori, attuazione di interventi edilizi, studi di fattibilità tecnici, valutazione di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale, cessione e trasferimento di tecnologie;</p> <p>e) predisposizione di studi e progetti urbanistici e di pianificazione urbana e territoriale;</p> <p>f) promozione e sostegno allo sviluppo urbano territoriale ed economico locale, anche mediante la predisposizione di studi, ricerche, progetti di fattibilità, partecipazione a programmi comunitari, e quant’altro occorrente alla realizzazione dell’oggetto sociale;</p> <p>g) gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare di Roma Capitale finalizzato all’ottenimento dei bonus, ivi compresi gli immobili adibiti ad Edilizia Residenziale</p>

<p>Pubblica nel rispetto delle finalità sociali di pubblico interesse cui gli stessi sono destinati e dei principi di cui alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e ss.mm.ii.;</p> <p>h) assistenza e supporto all'Amministrazione capitolina nelle materie di cui sopra.</p> <p>La Società potrà altresì svolgere ogni attività tecnico-amministrativa complementare, accessoria o strumentale necessaria per il raggiungimento dei fini istituzionali di Roma Capitale.</p> <p>4.2 In via strumentale e al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari e immobiliari che la legge consenta.</p> <p>4.3 È in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività bancaria o la prestazione di servizi d'investimento o comunque di attività finanziaria soggette ad autorizzazione o riserva di legge.</p>	<p>Pubblica nel rispetto delle finalità sociali di pubblico interesse cui gli stessi sono destinati e dei principi di cui alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e ss.mm.ii.;</p> <p><b>h) svolgimento di attività intese a garantire l'igiene, la sicurezza e l'agibilità delle scuole comunali. In questo ambito fornisce prestazioni quali la pulizia, manutenzione e riparazione ordinaria degli impianti elettrici e idraulici, delle strutture murarie e degli infissi, manutenzione e sistemazione delle aree verdi, sorveglianza, guardiania, custodia, conduzione di impianti, rimozione affissioni abusive e cancellazione scritte, la progettazione dei sistemi di intervento per l'esecuzione delle attività di cui sopra;</b></p> <p><b>i) svolgimento di attività ausiliarie dei servizi scolastici del Comune di Roma e supporti logistici, promozionali e commerciali, nonché ogni altra attività sinergica e complementare. Relativamente ai punti g) ed h), la società opera esclusivamente come gestore di servizi del Comune di Roma o di altri enti locali convenzionati con il Comune di Roma;</b></p> <p>j) assistenza e supporto all'Amministrazione capitolina nelle materie di cui sopra.</p> <p>La Società potrà altresì svolgere ogni attività tecnico-amministrativa complementare, accessoria o strumentale necessaria per il raggiungimento dei fini istituzionali di Roma Capitale.</p> <p>4.2 In via strumentale e al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari e immobiliari che la legge consenta.</p> <p>4.3 È in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività bancaria o la prestazione di servizi d'investimento o comunque di attività finanziaria soggette ad autorizzazione o riserva di legge.</p>
--	---

Considerato inoltre che

con Deliberazione n. 19 del 5 aprile 2022 l'Assemblea Capitolina ha approvato il Regolamento sull'esercizio del controllo analogo;

l'art. 14 della suddetta Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 19/2022, rubricato "Contratti di servizio" stabilisce tra l'altro che "... I Contratti di servizio devono essere stipulati tenendo conto delle linee guida approvate dall'Assemblea Capitolina e nel rispetto dei diversi documenti programmatori emanati dalla stessa, afferenti all'affidamento di servizi pubblici locali e l'affidamento di servizi strumentali".

Ritenuto, pertanto, di approvare le Linee guida che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernenti gli indirizzi per la redazione del Contratto di servizio tra Roma Capitale e la Società Risorse per Roma S.p.A. quale soggetto affidatari in house di servizi strumentali, ai sensi dell'art. 14 della

Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 19 del 5 aprile 2022, relativamente all'espletamento da parte di quest'ultima del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale e del servizio di portierato e prima accoglienza, da effettuare nelle sedi istituzionali di Roma Capitale, dando al contempo mandato alle Strutture committenti di avviare ogni processo amministrativo connesso alla redazione delle proposte di deliberazione, da sottoporre all'approvazione del competente organo capitolino per l'approvazione dello schema contrattuale da stipularsi con Risorse per Roma S.p.A.

#### MESSA IN LIQUIDAZIONE DI MULTISERVIZI S.P.A.

Considerato che

il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9034 del 13 luglio 2023, pubblicata il 17 ottobre 2023, emessa sulla base della pronuncia della Corte di Giustizia Europea (Quarta Sezione) di cui alla sentenza dell'1 agosto 2022 resa a seguito della rimessione da parte della sezione con ordinanza collegiale 11 maggio 2020, n. 2929 ex art. 267 TFUE - Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - definitivamente pronunciandosi sull'appello, lo ha respinto, affermando la legittimità dell'esclusione operata dall'Amministrazione capitolina della società Roma Multiservizi S.p.A. dalle procedure della gara a doppio oggetto in quanto l'affidamento comporterebbe un aumento del rischio massimo che l'Amministrazione abbia deciso di volersi assumere;

il Consiglio di Stato, nella suindicata sentenza, ha ribadito in particolare - fermi ovviamente i limiti di legge - che "l'amministrazione può decidere, nel concreto esercizio della propria precipua funzione di tutela dell'interesse pubblico, qual è il livello massimo del rischio finanziario o economico che intende assumere (e quindi, per l'effetto, quello che intende addossare esclusivamente al concessionario), fissando all'uopo delle soglie di partecipazione al capitale della costituenda società mista, valutazione che, in quanto espressione di eminente discrezionalità tecnica, può essere sindacata dal giudice amministrativo limitatamente al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà, ovvero se fondata su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (ex pluribus, Cons. Stato, VI, 5 dicembre 2022, n. 10624)";

ciò premesso, deve considerarsi che l'art. 17 del D.Lgs. n. 175 del 2016 nel prevedere che: "Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privata non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista", mira non solo ad assicurare all'amministrazione un effettivo (e dunque utile) apporto tecnico-professionale dell'operatore economico privato ma a predeterminare altresì in modo netto l'impegno finanziario pubblico;

come indicato nell'ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia UE, il socio privato deve infatti essere operativo e non un mero socio di capitale, stante la specificità del ruolo che deve assumere nell'attuazione dell'oggetto sociale: del resto, il

coinvolgimento del socio privato per il perseguimento di fini di interessi generali si giustifica proprio per la carenza in seno all'Amministrazione pubblica delle competenze necessarie di cui ha la disponibilità il socio privato;

in questi termini, nella medesima sentenza n. 9034/2023, il Consiglio di Stato perviene dunque a ritenere corretta l'affermazione del primo giudice secondo cui "nulla vieta all'amministrazione, nella spendita della sua discrezionalità e nel rispetto dei limiti segnati dalla normativa generale, di congegnare il modulo secondo le sue concrete esigenze, come dettate dal superiore interesse pubblico legato allo svolgimento del servizio e al contenimento del rischio di capitale": in tale ottica era stata coerentemente individuata, del resto, "la stessa causa concreta del proposto contratto associativo, funzionalmente caratterizzata dall'oggetto dell'affidamento (concessione di servizio con rischio a carico del concessionario), [che] induce a ritenere che la prescritta delimitazione di quote fosse assolutamente inderogabile e non alterabile per effetto di partecipazioni comunali indirette; dunque nota anche ai potenziali partecipanti alla gara". Alla luce dei rilievi che precedono, l'appello è stato respinto, risultando assorbite dagli stessi le ulteriori questioni dedotte dall'appellante;

in considerazione delle osservazioni complessivamente formulate dalla Corte dei Conti nelle deliberazioni in argomento, nonché nel parere di cui alla Deliberazione n. 59/2023/PASP del 30 marzo 2023, alla luce altresì di quanto deciso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9034/2023 sopra descritta, è emersa chiaramente l'impossibilità di attribuire alla società Roma Multiservizi S.p.A. servizi in house anche nell'ipotesi di cui all'art. 17 del TUSP in ragione in particolare della mancanza del requisito correlato alla scelta del socio privato secondo procedure ad evidenza pubblica come sancito dal TUSP;

è emerso inoltre come l'esercizio del potere discrezionale delle amministrazioni partecipanti, come evidenziato dalla Corte dei Conti nella Deliberazione n. 15/SEZAUT/2021, "per non essere viziato, deve rispettare il vincolo di scopo indicato dal complesso normativo del D.Lgs. n. 175/2016, in forza del quale possono essere costituite società, ovvero acquisite o mantenute partecipazioni, solo se l'oggetto dell'attività sociale sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico";

l'art. 4, comma 1, del TUSP afferma infatti il principio generale secondo il quale "le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società". Ne discende che la partecipazione nella società Roma Multiservizi S.p.A. ai sensi del citato dell'art. 4, comma 1, non è "strettamente necessaria" per il perseguimento delle finalità istituzionali della Società AMA S.p.A. e di Roma Capitale;

conseguentemente, con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 136/2023, avente ad oggetto: «Rimozione della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49 del 2 febbraio 2023 avente ad oggetto: "Revoca della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio/1 agosto 2018 - Autorizzazione all'acquisizione delle quote di partecipazione della Roma Multiservizi S.p.A. da parte di AMA S.p.A. al fine della

costituzione di una società in house per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale - Indirizzi. (Decisione di Giunta Capitolina n. 89 del 15 dicembre 2022)». Modifica di alcuni indirizzi contenuti nella Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109 del 20 dicembre 2022 avente ad oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di Roma Capitale di primo e secondo livello ex art. 20, D.Lgs. n.175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii.", Roma Capitale, con riferimento alle azioni di razionalizzazione ex art. 20 del TUSP per la partecipazione indiretta detenuta in Roma Multiservizi S.p.A., ha disposto "l'avvio per il tramite della controllante AMA S.p.A. delle attività propedeutiche alla messa in liquidazione della Società" da effettuarsi entro il 31 dicembre 2023, contemplando, nello stesso provvedimento, un apposito mandato agli uffici competenti di Roma Capitale di avviare, ove compatibile con gli istituti previsti dal vigente ordinamento, ogni necessario approfondimento giuslavoristico per verificare una procedura finalizzata alla salvaguardia della forza lavoro della medesima Società.

Ritenuto pertanto che, per quanto concerne la partecipazione indiretta detenuta attraverso AMA S.p.A. nella Società Multiservizi S.p.A., per tutto quanto sopra esposto di dare indirizzo ad AMA S.p.A., quale socio maggioritario della Multiservizi S.p.A., di:

- a) avviare le attività riferite alla messa in liquidazione della Società Multiservizi S.p.A., vista l'impossibilità di attribuire alla stessa servizi in house e la mancanza del requisito correlato alla scelta del socio privato secondo procedure ad evidenza pubblica come sancito dal D.Lgs. n. 175/2016, sulla base degli indirizzi stabiliti con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 136 del 13 luglio 2023 avente ad oggetto: «Rimozione della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49 del 2 febbraio 2023 avente ad oggetto: "Revoca della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio/1 agosto 2018 - Autorizzazione all'acquisizione delle quote di partecipazione della Roma Multiservizi S.p.A. da parte di AMA S.p.A. al fine della costituzione di una società in house per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale - Indirizzi. (Decisione di Giunta Capitolina n. 89 del 15 dicembre 2022)». Modifica di alcuni indirizzi contenuti nella Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109 del 20 dicembre 2022 avente ad oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di Roma Capitale di primo e secondo livello ex art. 20, D.Lgs. n.175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii.";
- b) di dare mandato, al liquidatore o al collegio di liquidatori, ai sensi dell'art. 2487, lett. c) Codice civile in ordine alla prosecuzione dell'esercizio provvisorio dell'impresa fino a completamento degli appalti in corso relativi ad altri rami aziendali.

#### VALUTAZIONE SULLA PATRIMONIALIZZAZIONE DI RISORSE PER ROMA S.P.A.

Atteso inoltre che

l'operazione correlata all'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale alla società strumentale Risorse per Roma S.p.A. interamente partecipata dall'Ente, come sopra complessivamente descritta nei suoi vari aspetti giuridico-amministrativi e gestionali, genera un aumento consistente del personale in

dotazione della società e, conseguentemente, sulla struttura economico-finanziaria della medesima, alla luce dei maggiori servizi da realizzare oggetto del nuovo affidamento;

pertanto al fine di verificare la portata dei possibili impatti discendenti dai maggiori servizi affidati inerenti il servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale, si ritiene opportuno dare mandato al Dipartimento Partecipate di avviare in forma congiunta con l'Organo di amministrazione della Società Risorse per Roma S.p.A. ogni approfondimento necessario, sotto il profilo economico-patrimoniale e finanziario della Società, finalizzato a predisporre una proposta volta alla definizione della corretta patrimonializzazione della Società valutando l'ipotesi di adeguamento del valore del capitale sociale, idoneo a garantirne la solidità patrimoniale, da sottoporre alle successive decisioni del competente Organo capitolino.

#### REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 99 DEL 2018.

Premesso che il nuovo indirizzo dell'Amministrazione che prevede l'affidamento del servizio scolastico integrato ad una società in house sulla base delle valutazioni sopra declinate si pone in contrasto con le precedenti determinazioni assunte con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 2018 e con gli atti conseguenti.

Ritenuto pertanto che occorre procedere alla revoca della citata Deliberazione n. 99 del 2018 dando mandato al Dipartimento competente per materia a compire ogni atto successivo e conseguenziale.

Considerato altresì che

in relazione agli eventi rappresentati nei precedenti paragrafi del presente provvedimento è stato avviato e reiterato, con successivi atti, un contenzioso dal Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperative CNS, unico partecipante alla procedura negoziata di gara doppio oggetto di cui alla citata Determinazione Dirigenziale n. 779/2019, quale destinatario dell'aggiudicazione inclusa nel provvedimento dirigenziale Determinazione Dirigenziale n. 1677 dell'1 ottobre 2019, in primo luogo per l'annullamento della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 210 del 17 giugno 2022, oltre che della Decisione della Giunta Capitolina RL/2022/0005235 del 23 novembre 2022, afferente alla "creazione di soggetto in house";

il Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperative CNS ha proseguito altresì l'azione di ricorso presentando ulteriore istanza per motivi aggiunti, in data 27 gennaio 2023, per l'annullamento della D.A.C. n.109 del 20 dicembre 2022, oltre che di ogni altro atto e/o provvedimento che suscettibile di incidere direttamente o indirettamente sui diritti e sugli interessi di cui il deducente CNS ha ritenuto essere titolare in relazione all'affidamento del servizio scolastico integrato e al mercato dei servizi scolastici in generale;

in data 7 marzo 2023, la Società CNS ha presentato un ulteriore Atto di motivi aggiunti per l'annullamento della proposta di deliberazione recante "Revoca della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio/1 agosto 2018 - Autorizzazione all'acquisizione delle quote di partecipazione di Roma Multiservizi S.p.A. da parte di AMA Spa al fine della costituzione di una società in house per l'affidamento del

servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale – Indirizzi” decisa nella seduta della Giunta Capitolina del 15 dicembre 2022 (Decisione n. 89);

relativamente al contenzioso avviato dalla società CNS, la Corte dei Conti nel citato parere di cui alla Deliberazione n. 59/2023/PASP in data 30 marzo 2023, ha espresso valutazioni in ordine al rischio, per l’Amministrazione capitolina, derivante dalla mancata aggiudicazione della gara a doppio oggetto, quantificandolo “ ... in circa 13,5 milioni” e precisando altresì che “ ... Applicando il coefficiente di rischio indicato (...) tale operazione comporta un onere di accantonamento immediato sul risultato di amministrazione presunto del bilancio in corso di esecuzione ben definibile, pari al 10% dell’importo presuntivo di 13,5 milioni, ossia di circa 1,35 milioni (oltre al rischio di soccombenze calcolato sull’interesse negativo)”;

la società CNS, in data 12 settembre 2023, ha presentato istanza di ricorso per l’annullamento della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 136 del 13 luglio 2023, oltre che della Proposta n. 104 (Decisione Giunta Capitolina n. 52 del 13 giugno 2023), oltre che la Memoria della Giunta Capitolina n. 46 del 31 maggio 2023;

con riferimento ai possibili effetti che potrebbero generarsi da tale contenzioso l’Amministrazione capitolina, considerato il nuovo orientamento dell’Amministrazione in via di perfezionamento, con nota QM 95376 del 24 ottobre 2023, del competente Dipartimento, ha manifestato al Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperative CNS la disponibilità a riconoscere una risoluzione consensuale delle controversie in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 21 quinquies, Legge 7 agosto 1990, n. 241;

ad esito di tale manifestazione di disponibilità, si è pervenuti alla sottoscrizione - da parte della società CNS - di un atto di impegno subordinato all’approvazione del presente provvedimento, quale nuovo orientamento dell’Amministrazione sulla base dell’interesse pubblico all’affidamento in house, acquisito al prot. QM 98120 del 9 novembre 2023, di accettazione della risoluzione consensuale di tutte le controversie previo il riconoscimento dell’importo dell’indennizzo concernente le sole spese vive per la partecipazione alla gara in ragione del quale la Società dichiara di: “Non avere più interesse ai ricorsi proposti innanzi al TAR Lazio nei confronti di Roma Capitale (R.G. 681/2023 e R.G. 12596/2023) che verranno abbandonati (...)”, come meglio delineato nella nota di che trattasi in atti al presente provvedimento.

Ritenuto che, pertanto, occorre prendere atto che il costo aggiuntivo per il bilancio di Roma Capitale derivante dalla definizione di ogni pretesa oggetto di contenzioso avviato dalla Società CNS in ragione della mancata aggiudicazione della gara a doppio oggetto, non induce modifiche alle valutazioni sulla convenienza economica dell’affidamento in house del Servizio Scolastico integrato di competenza di Roma Capitale, oggetto del presente provvedimento.

Atteso che

in data 10 novembre 2023 il Direttore della Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.”

Il Direttore

F.to: A. Levatino;

in data 10 novembre 2023 il Direttore della Direzione Servizi del Dipartimento Centrale Appalti ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.”

Il Direttore

F.to: E. Venuti;

in data 10 novembre 2023 il Direttore ad interim della Direzione Coordinamento Operativo del Dipartimento Partecipate ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.”

Il Direttore

F.to: F. Perrone;

in data 10 novembre 2023 il Direttore del Dipartimento Centrale Appalti ha attestato, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: M Laurenti;

in data 10 novembre 2023 il Direttore ad interim del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale ha attestato, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: A. Caprioli;

in data 10 novembre 2023 il Direttore ad interim del Dipartimento Partecipate ha attestato, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: P. Aielli;

in data 10 novembre 2023 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., stanti le attestazioni di convenienza economica formulate dalle Strutture proponenti e la dichiarazione di cessazione dei contenziosi con il Soggetto aggiudicatario della Gara a doppio Oggetto di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 99/2018, che viene revocata con il presente provvedimento, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di

cui all'oggetto, subordinatamente all'avveramento delle condizioni contenute nel dispositivo della proposta e in particolare al mantenimento della convenienza economica successivamente alla conclusione del procedimento di revoca della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99/2018.”

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Iacobucci;

in data 27 novembre 2023, con nota prot. n. RQ/21489, l'Organismo di Revisione Economico Finanziaria ha espresso parere favorevole sulla modalità di gestione dei servizi prevista nella Proposta di deliberazione di Assemblea Capitolina in oggetto.

L'OREF

F.to: G. Caldarelli;  
R. Duca;  
G. Gismondi.

Dato atto che

le Commissioni Capitoline Permanenti XI – Scuola e I – Bilancio, nella seduta congiunta del 17 novembre 2023, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (e ss.mm.ii.).

Visti

il D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;

il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m. e i.;

il D.Lgs. n. 50/2016;

il D.Lgs. n. 36/2023;

lo Statuto di Roma Capitale;

la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 27 del 22 marzo 2018;

la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio - 1 agosto 2018;

la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 193 del 24 ottobre 2018;

la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 19 del 5 aprile 2022;

la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 233 del 28 giugno 2022;

la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 109 del 20 dicembre 2022;

la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 426 del 22 dicembre 2022;

la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 49 del 2 febbraio 2023;

la Memoria della Giunta Capitolina n. 46 del 31 maggio 2023;

la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 136 del 13 luglio 2023;

la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 141 del 31 luglio 2023.

## L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

## DELIBERA

- 1) l'affidamento in house, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, del servizio scolastico integrato alla Società Risorse per Roma S.p.A., quale Organismo strumentale interamente partecipato dall'Ente, già presente all'interno dell'attuale Gruppo Amministrazione Pubblica, ritenuto idoneo allo svolgimento delle correlate attività sulla scorta altresì delle valutazioni emerse dalla relazione tecnica individuata in premessa di cui al prot. QM 98123 del 9 novembre 2023 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di disporre il trasferimento - attuato a mezzo del presente atto amministrativo e non in forza di una cessione a carattere contrattuale, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Cassazione di cui in premessa - del ramo di azienda riferito esclusivamente al solo perimetro del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale, - come meglio identificato in termini di numero di risorse umane nell'unita relazione tecnica parte integrante del provvedimento - dalla società attualmente affidataria Multiservizi S.p.A. controllata al 51% da AMA S.p.A., alla società strumentale interamente partecipata dall'Ente Risorse per Roma S.p.A., dando indirizzo a Multiservizi S.p.A., per il tramite della controllante AMA S.p.A., e a Risorse per Roma S.p.A., ciascuna per la parte di propria competenza, di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti e necessari all'attuazione del trasferimento in questione, applicando la disciplina prevista dall'art. 2112 del codice civile, rubricato "Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda", relativa alla continuazione dei rapporti di lavoro del personale senza soluzione di continuità e di mantenimento in capo ai medesimi lavoratori del settore dei relativi diritti;
- 3) l'affidamento in house del servizio di portierato e prima accoglienza da effettuare nelle sedi istituzionali di Roma Capitale alla società Risorse per Roma S.p.A., quale soggetto strumentale interamente partecipato dall'Ente, già presente all'interno dell'attuale Gruppo Amministrazione Pubblica, ritenuto idoneo allo svolgimento delle correlate attività sulla scorta dell'esperienza acquisita e della qualità del servizio erogato;
- 4) di approvare le Linee guida che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernenti gli indirizzi per la redazione del Contratto di Servizio tra Roma Capitale e la Società Risorse per Roma S.p.A., quale soggetto affidatario in house di servizi strumentali, ai sensi dell'art. 14 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 19 del 5 aprile 2022, relativamente all'espletamento da parte di quest'ultima del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale e del servizio di portierato e prima accoglienza da effettuare nelle sedi istituzionali di Roma Capitale, dando al contempo mandato alle Strutture committenti di avviare ogni processo amministrativo connesso alla redazione delle proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del competente organo capitolino per l'approvazione dello schema contrattuale da stipularsi con Risorse per Roma S.p.A.;

- 5) di autorizzare il rappresentante dell'Amministrazione capitolina, in seno alla prima Assemblea utile dei Soci, a esprimere il voto favorevole del Socio Roma Capitale in ordine alle modifiche statutarie di Risorse per Roma S.p.A., sostituendo il vigente art. 4 "Oggetto Sociale" con quanto sotto riportato, al fine di rendere coerenti i contenuti delle attività previste in particolare nell'oggetto sociale della Società con lo svolgimento delle attività correlate alla realizzazione dei servizi riferiti all'affidamento del servizio scolastico integrato di cui al precedente punto 2) e con eventuali altre funzioni strumentali complementari e sinergiche:

#### Articolo 4 – Oggetto sociale

4.1 La società dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati da Roma Capitale e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle seguenti attività nell'interesse e/o in favore di Roma Capitale:

- a) recupero, valorizzazione, trasformazione, alienazione, gestione, presidio e **servizio di accoglienza relativamente alle aree e ai beni patrimoniali di Roma Capitale;**
- b) recupero, riqualificazione ambientale, sviluppo integrato di aree e comparti della città di Roma;
- c) redazione di studi di fattibilità, progetti per la gestione, valorizzazione e compravendita di beni immobiliari e per la valutazione di mercato dei canoni delle concessioni o locazioni attive e passive;
- d) progettazione, affidamento lavori, attuazione di interventi edilizi, studi di fattibilità tecnici, valutazione di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale, cessione e trasferimento di tecnologie;
- e) predisposizione di studi e progetti urbanistici e di pianificazione urbana e territoriale;
- f) promozione e sostegno allo sviluppo urbano territoriale ed economico locale, anche mediante la predisposizione di studi, ricerche, progetti di fattibilità, partecipazione a programmi comunitari, e quant'altro occorrente alla realizzazione dell'oggetto sociale;
- g) gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare di Roma Capitale finalizzato all'ottenimento dei bonus, ivi compresi gli immobili adibiti ad Edilizia Residenziale Pubblica nel rispetto delle finalità sociali di pubblico interesse cui gli stessi sono destinati e dei principi di cui alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e ss.mm.ii.;
- h) svolgimento di attività intese a garantire l'igiene, la sicurezza e l'agibilità delle scuole comunali. In questo ambito fornisce prestazioni quali la pulizia, manutenzione e riparazione ordinaria degli impianti elettrici e idraulici, delle strutture murarie e degli infissi, manutenzione e sistemazione delle aree verdi, sorveglianza, guardiania, custodia, conduzione di impianti, rimozione affissioni abusive e cancellazione scritte, la progettazione dei sistemi di intervento per l'esecuzione delle attività di cui sopra;**
- i) svolgimento di attività ausiliarie dei servizi scolastici del Comune di Roma e supporti logistici, promozionali e commerciali, nonché ogni altra attività sinergica e complementare. Relativamente ai punti g) ed h), la società opera esclusivamente come gestore di servizi del Comune di Roma o di altri enti locali convenzionati con il Comune di Roma;**
- j) assistenza e supporto all'Amministrazione capitolina nelle materie di cui sopra.

La Società potrà altresì svolgere ogni attività tecnico-amministrativa complementare, accessoria o strumentale necessaria per il raggiungimento dei fini istituzionali di Roma Capitale.

4.2 In via strumentale e al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari e immobiliari che la legge consenta.

4.3 È in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività bancaria o la prestazione di servizi d'investimento o comunque di attività finanziaria soggette ad autorizzazione o riserva di legge.

- 6) quanto alla partecipazione indiretta detenuta attraverso AMA S.p.A. nella Società Multiservizi S.p.A., di dare indirizzo ad AMA S.p.A. di:
- a) avviare le attività riferite alla messa in liquidazione della Società Multiservizi S.p.A., vista l'impossibilità di attribuire alla stessa servizi in house e la mancanza del requisito correlato alla scelta del socio privato secondo procedure ad evidenza pubblica come sancito dal D.Lgs. n. 175/2016, sulla base degli indirizzi stabiliti con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 136 del 13 luglio 2023 avente ad oggetto: «Rimozione della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49 del 2 febbraio 2023 avente ad oggetto “Revoca della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio/1 agosto 2018 - Autorizzazione all’acquisizione delle quote di partecipazione della Roma Multiservizi S.p.A. da parte di AMA S.p.A. al fine della costituzione di una società in house per l’affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale - Indirizzi. (Decisione di Giunta Capitolina n. 89 del 15 dicembre 2022)». Modifica di alcuni indirizzi contenuti nella Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109 del 20 dicembre 2022 avente ad oggetto: “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di Roma Capitale di primo e secondo livello ex art. 20, D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii.”;
  - b) di dare mandato al liquidatore o al collegio di liquidatori ai sensi dell’art. 2487 lett. c) Codice civile in ordine alla prosecuzione dell’esercizio provvisorio dell’impresa fino a completamento degli appalti in corso relativi ad altri rami aziendali;
- 7) al fine di verificare la portata dei possibili impatti discendenti dai maggiori servizi affidati inerenti il servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale, di dare mandato al Dipartimento Partecipate di avviare in forma congiunta con l’Organo di amministrazione della Società Risorse per Roma S.p.A. ogni approfondimento necessario sotto il profilo economico-patrimoniale e finanziario della Società, finalizzato a predisporre una proposta volta alla definizione della corretta patrimonializzazione della Società, ivi inclusa l’eventuale ipotesi di adeguamento del valore del capitale sociale, tenuto conto degli impatti che l’operazione de qua sarà in grado di generare sulla struttura economico-finanziaria dell’Organismo, da sottoporre alle successive decisioni del competente Organo capitolino;
- 8) di revocare, conseguentemente, la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio/1 agosto 2018 avente ad oggetto: “Nuovi indirizzi per l’indizione di gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato e per l’affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale e Società S.p.A. mista pubblico-privata”, dando mandato al Dipartimento Scuola, Formazione e Lavoro di provvedere al compimento di tutti gli atti conseguenti e connessi alla scelta di non dare ulteriore corso alla procedura relativa alla suddetta gara, dando altresì atto che l’importo dell’indennizzo/rimborso concernente le sole spese vive per la partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 21 quinquies, Legge 7 agosto 1990, n. 241, non altera la valutazione della convenienza economica quale presupposto dell’affidamento di cui al punto 1).

(OMISSIS)

La Presidente invita quindi l'Assemblea a procedere alla votazione, con sistema elettronico, della sopra riportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata la Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità con 39 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione il Sindaco Roberto Gualtieri e i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Barbato, Battaglia, Biolghini, Bonessio, Bordoni, Carpano, Caudo, Celli, Cicculli, Converti, Corbucci, De Gregorio, Di Stefano, Erbaggi, Fermariello, Ferraro, Lancellotti, Luparelli, Marinone, Masi, Melito, Michetelli, Nanni, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Quarzo, Rocca, Stampete, Tempesta, Trabucco, Trombetti e Zannola.

La presente deliberazione assume il n. 184.

Infine l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, a seguito di successiva votazione effettuata con sistema elettronico, dichiara all'unanimità, con 36 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato alla votazione il Sindaco Roberto Gualtieri e i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Barbato, Battaglia, Bonessio, Carpano, Caudo, Celli, Cicculli, Converti, Corbucci, De Gregorio, Di Stefano, Erbaggi, Fermariello, Ferraro, Lancellotti, Luparelli, Marinone, Masi, Melito, Nanni, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Quarzo, Rocca, Stampete, Tempesta, Trabucco, Trombetti e Zannola.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE  
S. CELLI – C. BARBATI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO  
G. VIGGIANO

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 30 novembre 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 14 dicembre 2023.

Li, 30 novembre 2023

SECRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
p. IL DIRETTORE  
F.to: G. Viggiano